

Aprire una filiale all'estero: la normativa *controlled foreign companies* (CFC) e il c.d. Decreto Internazionalizzazione

Gian Luca Nieddu - dottore commercialista e revisore legale - Ceo di Muse Strategy S.t.p. a r.l.

Matteo P. Marabelli - avvocato tributarista - Muse Strategy S.t.p. a r.l.

Il presente contributo si occuperà di fare luce su una delle tematiche cruciali per l'internazionalizzazione di un'impresa: la normativa CFC, ossia la normativa sulle società estere controllate che possono essere usate dalle imprese per gestire e ottimizzare fiscalmente i profitti derivanti da attività internazionali. Le norme sui CFC contrastano l'erosione della base imponibile e il trasferimento di utili verso giurisdizioni con un basso livello di imposizione fiscale imputando il reddito della società controllata estera alla società controllante italiana in presenza di determinati requisiti.

In questo contributo verranno esaminati i presupposti di applicazione della normativa CFC, con particolare attenzione alle novità introdotte con la Riforma di cui al D.Lgs. 209/2023 (c.d. "Decreto Internazionalizzazione").

Infine, verranno portati 2 esempi concreti di società italiana con un progetto imprenditoriale che prevede l'apertura di una filiale estera, e se ne esaminerà la possibile rilevanza ai fini delle disposizioni CFC.

Introduzione

Nel contesto macroeconomico attuale, caratterizzato da una crescente globalizzazione e interconnessione dei mercati, l'internazionalizzazione rappresenta una strategia essenziale per le imprese che aspirano a crescere e prosperare. Aprire nuove filiali all'estero non solo amplia le opportunità di mercato, ma migliora anche la competitività, stimola l'innovazione e contribuisce alla gestione del rischio.

In definitiva, l'internazionalizzazione è una leva strategica fondamentale per le aziende che vogliono rimanere rilevanti e resilienti in un'economia globale in continua evoluzione.

L'internazionalizzazione delle attività imprenditoriali comporta numerosi vantaggi, ma espone anche le aziende a una serie di rischi legati alle complessità normative – tra le altre – della fiscalità internazionale.

In questo senso, le disposizioni in materia di *controlled foreign companies* (CFC) risultano di cruciale importanza: le *controlled foreign companies*, o società estere controllate, sono entità giuridiche costituite e registrate in un Paese estero, ma controllate da soggetti residenti in Italia. Queste entità possono essere utilizzate per modulare processi di internazionalizzazione, prestando attenzione anche ai risvolti di fiscalità internazionale in un'ottica di razionalizzazione della tassazione complessiva dei profitti derivanti da attività internazionali. In Italia, le norme sulle CFC mirano a contrastare l'erosione della base imponibile e il trasferimento di utili verso giurisdizioni con un basso livello di imposizione fiscale.

La disciplina sulle CFC è stata introdotta in Italia dalla L. 342/2000 quale accoglimento di una raccomandazione inclusa nel rapporto Ocse del 1998 denominato "*Harmful tax competition: an emerging global issue*"¹. L'Ocse, attraverso la raccomandazione 1, indicava come obiettivo per i Paesi membri l'introduzione di regole fiscali aventi come obiettivo il contrasto a pratiche fiscali dannose.

L'attuale disciplina CFC è contenuta nell'[articolo 167](#), Tuir.

Il D.Lgs. di attuazione della Riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, D.Lgs. 209/2023 (c.d. Decreto Internazionalizzazione), approvato in esame definitivo dal CdM nella seduta del 19 dicembre 2023, ha modificato l'articolo 167, Tuir: l'obiettivo è stato quello di armonizzare la normativa italiana con le Direttive europee e internazionali, in particolare con il Beps (*Base erosion and profit shifting*) Action plan dell'Ocse.

Il progetto Beps², lanciato dall'Ocse nel 2013, è stato un punto di svolta nella lotta contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili: comprende 15 azioni, tra cui l'azione 3 specificamente dedicata alle CFC. Tra gli obiettivi principali, il progetto ha avuto quello di garantire che gli utili generati da una multinazionale venissero tassati in maniera appropriata lì dove originati e non fossero spostati in giurisdizioni con livelli di imposizione fiscale particolarmente bassi. Le indicazioni del Beps hanno suggerito approcci comuni per rafforzare le legislazioni nazionali contro le CFC, includendo criteri per determinare se una società estera debba essere considerata una CFC e quali redditi debbano essere inclusi nella base imponibile del Paese di residenza della società madre.

Una componente cruciale del progetto Beps è il *Pillar 2*³, che ha previsto l'introduzione di una c.d. *Global minimum tax* (Gmt), ossia un'aliquota fiscale minima globale del 15% per le multinazionali, mirata a ridurre la competizione fiscale dannosa tra Stati e garantire che le imprese paghino una quota equa di tasse ovunque operino. Questo crea un terreno di gioco più equo e limita le possibilità di *profit shifting* verso giurisdizioni con bassi livelli di imposizione fiscale.

¹ https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/harmful-tax-competition_9789264162945-en.

² <https://www.oecd.org/en/topics/policy-issues/base-erosion-and-profit-shifting-beps.html>.

³ <https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/global-minimum-tax/global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two.html>.

Il D.Lgs. 209/2023, a seguito della Direttiva 2022/2523/UE, ha recepito quindi l'evoluzione compiuta in seno all'Ocse. Il 30 aprile 2024 il direttore dell'Agenzia delle entrate ha pubblicato il provvedimento attuativo della Riforma⁴.

Prima di portare un esempio concreto di internazionalizzazione con dei possibili risvolti in tema *CFC*, verrà ripercorsa puntualmente la disciplina attuale, andando a soffermarsi sulle differenze con il regime previgente.

I requisiti della disciplina CFC

I requisiti delle società controllate

Le disposizioni *CFC* si applicano a tutti i soggetti residenti in Italia ([articolo 167](#), comma 1, Tuir) – comprese le persone fisiche e le stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti – che controllano un'impresa estera che soddisfi 2 requisiti, congiuntamente necessari:

1. è assoggettata a una tassazione effettiva inferiore al 15% (articolo 167, comma 4, lettera a), Tuir);
2. oltre 1/3 dei proventi da essa realizzati rientra in una o più delle categorie elencate dall'articolo 167, comma 4, lettera b)⁵, Tuir, che vengono definite comunemente, date le loro caratteristiche, come *passive income* (redditi c.d. passivi). Infatti, si tratta di proventi che farebbero propendere per un tipo di attività artificiosa e non creata con un concreto fine imprenditoriale, come i proventi derivanti da attività finanziarie o da concessione in uso o cessione di diritti immateriali (brevetti, diritti d'autore etc.), oppure da prestazioni di servizi, anche finanziari, nei confronti di società controllate, controllanti o consorelle.

Il primo dei 2 requisiti congiuntamente necessari è tra le disposizioni che sono state introdotte con la Riforma ([articolo 3](#), D.Lgs. 209/2023) e si applica, a partire dal 29 dicembre 2023, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs..

Prima della Riforma, il primo dei 2 requisiti consisteva nell'essere assoggettati a una tassazione effettiva inferiore alla metà rispetto a quella cui si sarebbe stati soggetti qualora residenti in Italia: la corretta applicazione della normativa *CFC*, infatti, richiedeva al contribuente la pianificazione e l'attuazione di una procedura tutt'altro che semplice⁶, in ragione della mole di informazioni da acquisire relativamente al soggetto controllato, al fine di verificarne il livello di tassazione effettiva

⁴ [Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 213637 del 30 aprile 2024](#).

⁵ a. interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari; b. canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale; c. dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni; d. redditi da *leasing* finanziario; e. redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie; f. proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente; g. proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente; ai fini dell'individuazione dei servizi con valore economico aggiunto scarso o nullo si tiene conto delle indicazioni contenute nel Decreto Mef emanato ai sensi del comma 7 dell'articolo 110, Tuir.

⁶ Cfr. M. Leo, "Prefazione" in "Riforma fiscale" a cura di G. Ferranti, *Fiscalità internazionale*, Milano, 2024.

estera (*effective tax rate*, “ETR”) e di tassazione virtuale italiana (*virtual tax rate* “VTR”); procedura che si rivelava ancor più complessa nel caso in cui il soggetto controllato fosse una “entità trasparente” ovvero si fosse in presenza di una “catena partecipativa”⁷.

La disposizione di legge oggi in vigore ([articolo 167](#), comma 4, lettera a), Tuir) chiarisce che la tassazione effettiva dei soggetti controllati non residenti è data dal

“rapporto tra la somma delle imposte correnti dovute e delle imposte anticipate e differite iscritte nel proprio bilancio d'esercizio e l'utile ante imposte dell'esercizio risultante dal predetto bilancio. A tal fine, il bilancio d'esercizio dei soggetti controllati non residenti deve essere oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. Se la condizione di cui al periodo precedente non è verificata o la tassazione effettiva è inferiore al 15 per cento, i soggetti controllanti devono verificare che i soggetti controllati non residenti sono assoggettati ad una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia, determinata secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate”.

La Relazione illustrativa della normativa di Riforma chiarisce quanto esplicito, ponendo l'accento sulla ratio di semplificazione del regime CFC:

“La disposizione emendativa dell'articolo 167, comma 4, del Tuir intende semplificare il calcolo della tassazione effettiva della società controllata non residente, da confrontare con la tassazione che avrebbe avuto se la società fosse stata assoggettata ad imposizione in Italia, consentendo l'utilizzo dei dati contabili del soggetto estero, con alcune salvaguardie. La tassazione effettiva estera è determinata come rapporto tra l'importo risultante dal bilancio d'esercizio delle imposte correnti dovute, anticipate e differite, e l'utile ante imposte. L'inclusione delle imposte anticipate e differite consente di superare la disposizione che prevede l'irrelevanza delle variazioni temporanee della base imponibile ai fini del calcolo della tassazione effettiva estera. Il calcolo semplificato dell'aliquota effettiva è possibile a condizione che il bilancio d'esercizio del soggetto controllato sia certificato da un operatore professionale e che l'utilizzo dei bilanci certificati della controllata avvenga sotto la responsabilità della società controllante residente nel territorio dello Stato italiano. È mantenuto il previgente regime per i soggetti che non soddisfano le condizioni relative alla certificazione del bilancio”⁸.

⁷ Cfr. D. Avolio, C. Sanna, “Dividendi in chiaro con le istruzioni sull'imposta sostitutiva per le CFC”, in “Riforma fiscale” a cura di G. Ferranti, *Fiscalità internazionale*, Milano, 2024.

⁸ <https://www.camera.it/leg19/682?atto=090&tipoAtto=Atto&idLegislatura=19&tab=2#inizio>.

È evidente il parallelismo con la *Global minimum tax*: nell'ottica di coordinamento della nuova disciplina CFC con le regole Pillar 2 è stato, infatti, introdotto anche il nuovo comma 4-bis all'[articolo 167](#), Tuir, secondo cui ai fini della verifica della effettiva tassazione dell'entità estera si dovrà tener conto anche dell'imposta minima nazionale equivalente (cosiddetta *Qualified domestic minimum top-up tax*, "QDMTT"), eventualmente assolta dall'entità estera in applicazione della locale disciplina attuativa della *Global minimum tax*.

L'articolo in commento prevede anche la possibilità di presentare un interpello ([articolo 11](#), comma 1, lettera b), L. 212/2000) al fine di disapplicare le disposizioni CFC⁹: l'articolo 167, Tuir non è applicato se si dimostra che la partecipata svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali¹⁰.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE¹¹ una costruzione societaria non è da considerare meramente artificiosa quando da elementi oggettivi verificabili risulti che, pur in presenza di motivazione di carattere fiscale, la controllata è radicata nello Stato di stabilimento e ivi esercita attività economiche effettive¹².

La definizione di controllo

Per quanto concerne la nozione di controllo (articolo 167, comma 2, Tuir), ai fini CFC si considera controllata una società se, alternativamente:

- a) è controllata direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'[articolo 2359](#), cod. civ.¹³;
- b) oltre il 50% della partecipazione ai suoi utili è detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell'[articolo 2359](#), cod. civ. o tramite società fiduciaria o interposta persona.

⁹ Per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo di cui all'articolo 3, D.Lgs. 128/2015, l'istanza di interpello di cui al secondo periodo può essere presentata indipendentemente dalla verifica delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b).

¹⁰ Ai sensi del comma 11 dell'articolo 167, Tuir, l'Agenzia delle entrate, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di 90 giorni, le prove per la disapplicazione delle disposizioni del presente articolo in base al comma 5. Qualora l'Agenzia delle entrate non ritenga idonee le prove addotte dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. Fatti salvi i casi in cui la disciplina del presente articolo sia stata applicata oppure non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello di cui al comma 5, il soggetto di cui al comma 1 deve segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b). Ai sensi del comma 12, invece, l'esimente prevista nel comma 5 non deve essere dimostrata in sede di controllo qualora il contribuente abbia ottenuto risposta positiva al relativo interpello, fermo restando il potere dell'Agenzia delle entrate di controllare la veridicità e completezza delle informazioni e degli elementi di prova forniti in tale sede.

¹¹ Sentenza C-196/04 del 12 settembre 2006, Cadbury-Schweppes.

¹² In questo senso, si ricordano gli indici di artificiosità indicati dal Consiglio UE nella risoluzione dell'8 giugno 2010 ([circolare n. 51/E/2010](#)).

¹³ Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero 1/10 se la società ha azioni quotate in borsa.

Si considerano soggetti controllati, ai fini delle disposizioni *CFC*, anche le stabili organizzazioni dei soggetti con i requisiti di controllo appena visti e le stabili organizzazioni di soggetti residenti che abbiano optato, ai sensi dell'[articolo 168-ter](#), Tuir, per il c.d. regime di *branch exemption* ([articolo 167](#), comma 3, Tuir).

La [circolare n. 18/E/2021](#) di commento e applicazione delle disposizioni viste ha precisato che ai fini della verifica dei requisiti di cui all'articolo 167, comma 2, Tuir, devono essere computati anche i voti spettanti a familiari residenti all'estero, ferma restando l'applicazione della disciplina *CFC* solo in relazione alla quota di partecipazione agli utili detenuta dal socio o dai soci residenti.

Il provvedimento attuativo del 30 aprile 2024 ha precisato, poi, che il requisito del controllo deve essere verificato alla data di chiusura dell'esercizio.

Le conseguenze dell'applicazione della disciplina *CFC*

La conseguenza dell'applicazione del regime *CFC*, in presenza dei requisiti prima descritti, è in linea con la *ratio* della normativa (articolo 167, comma 6, 7 e 8, Tuir): il reddito realizzato dal soggetto controllato non residente è imputato alla controllante (nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto controllato non residente) in proporzione alla quota di partecipazione agli utili del soggetto controllato non residente da essi detenuta, direttamente o indirettamente.

In caso di partecipazione indiretta per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, i redditi sono imputati a questi ultimi soggetti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

I redditi così imputati e determinati sono poi da assoggettarsi a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito del soggetto cui sono imputati e, comunque, non inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società.

Dall'imposta così determinata sono ammesse in detrazione, con le modalità e nei limiti di cui all'[articolo 165](#), Tuir, le imposte sui redditi pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto non residente.

Per quanto concerne gli utili, quelli effettivamente distribuiti fino all'ammontare della quota di reddito già imputata per trasparenza non sono tassati, con il fine di evitare una doppia imposizione in Italia (articolo 167, comma 10, Tuir). All'eventuale distribuzione di utili eccedenti si applicano le disposizioni ordinarie degli articoli [47](#), comma 4, e [89](#), comma 3, Tuir ([circolare n. 10/E/2005](#)).

Su tale disciplina, che rimane attuale, si è innestata la Riforma con la volontà, come si è visto, di semplificare l'approccio della normativa *CFC*.

Il nuovo comma 4-ter dell'[articolo 167](#), Tuir introduce un meccanismo opzionale alternativo alla ordinaria tassazione per trasparenza della *CFC* estera appena illustrato, che prevede l'assolvimento

di un'imposta sostitutiva del 15% (anche qui, coerentemente al "tasso soglia" previsto dalle regole del Pillar 2).

Detto meccanismo, irrevocabile per 3 anni e tacitamente rinnovabile, dà la facoltà di applicare un prelievo del 15% su una base imponibile "forfetizzata" del soggetto estero data dall'utile contabile ante imposte al lordo di eventuali svalutazioni degli attivi e di accantonamenti a fondi rischi (al fine di evitare eventuali manovre volte ad arbitrariamente ridurre la base imponibile). A fini cautelativi, l'opzione in commento è subordinata, secondo il successivo comma 4-quater, al fatto che i bilanci dei soggetti esteri siano revisionati e certificati.

Si legge nella Relazione illustrativa:

"La disposizione emendativa di cui al comma 4-ter muove da finalità di semplificazione e introduce un meccanismo opzionale alternativo con la finalità di evitare la complessità dei conteggi in relazione al calcolo del livello di imposizione effettiva in capo alle società controllate ...

Nella prospettiva dell'aliquota impositiva si fa riferimento all'aliquota del 15% in coerenza con il livello minimo di imposizione previsto dalla global minimum tax. L'importo della imposta sostitutiva, derivante da un regime opzionale, non tiene conto di eventuali imposte sui redditi pagate all'estero dal soggetto non residente. La disposizione è una facoltà concessa al soggetto passivo di cui al comma 1 il quale può decidere di non avvalersene e di applicare le altre disposizioni dell'articolo 167 del Tuir. Nondimeno, se esercitata, l'opzione per l'imposta sostitutiva ha durata per tre esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di comunicazione dell'esercizio e revoca dell'opzione.

L'opzione si applica per tutte le entità controllate estere che integrano le condizioni di cui al comma 4, lettera b), dell'articolo 167, ovvero i cui proventi da cosiddetti redditi passivi ammontano ad almeno un terzo dei proventi complessivi.

Il nuovo comma 4-quater prevede che la disposizione si applica a condizione che i bilanci dei soggetti controllati non residenti siano soggetti a revisione e certificazione in quanto ciò costituisce una minima garanzia di affidabilità delle loro risultanze contabili"¹⁴.

Non è consentito, dunque, il c.d. *cherry picking* tra le varie società controllate del gruppo. Il soggetto controllante non potrà optare per l'applicazione dell'imposizione sostitutiva soltanto per alcune società e, al contempo, decidere di applicare la disciplina "CFC ordinaria" per le altre.

¹⁴ <https://www.camera.it/leg19/682?atto=090&tipoAtto=Atto&idLegislatura=19&tab=2#inizio>.

Le modifiche normative si applicano a partire dal periodo di imposta 2024.

Ai fini degli effetti derivanti dalle modifiche della Riforma, è bene evidenziare alcuni punti fondamentali:

- 1) i soggetti che in base ai limiti dimensionali rientrano nell'ambito di applicazione del *Pillar 2* saranno interessati dalla revisione della disciplina *CFC* in misura residuale, in quanto prevale l'imposta minima nazionale equivalente che dovrebbe avere una vasta applicazione a livello globale;
- 2) per i soggetti controllati non residenti non rientranti nella platea del *Country-by country-reporting*, questi superano l'*Etr test* se la tassazione effettiva estera risulta superiore al 15% (previo rispetto della condizione di revisione/certificazione);
- 3) i soggetti controllati non residenti che non superano l'*Etr test* e che non soddisfano le condizioni relative alla certificazione del bilancio continuano ad applicare il sistema previgente la Riforma (si dovrà verificare se la tassazione effettiva estera risulti inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia);
- 4) in termini generali e in alternativa all'effettuazione del calcolo dell'*Etr test*, i soggetti controllanti italiani possono corrispondere un'imposta sostitutiva del 15% dell'utile contabile netto dell'esercizio tramite l'esercizio della relativa opzione (previo rispetto della condizione di revisione/certificazione)¹⁵.



ESEMPIO

Alfa Srl, società residente in Italia e attiva nel settore agroalimentare, ha deciso di aprire una filiale in un Paese estero con un regime fiscale favorevole per le società neonate, specie per quanto riguarda l'imposizione fiscale dei redditi derivanti dallo sfruttamento di proprietà intellettuali.

Nel 2024 viene dunque creata Beta Sarl, di cui Alfa Srl possiede il 40% delle quote di partecipazione sociale. Il 30% del capitale sociale, invece, è detenuto dalla società Gamma Inc., società statunitense senza alcun rapporto di compartecipazione con Alfa Srl. Il restante 30% è detenuto da altri soci di minoranza.

Socio di maggioranza di Alfa Srl è il suo amministratore delegato. Socio di maggioranza di Gamma Inc. è invece il figlio dell'amministratore delegato di Alfa, residente negli USA.

A Beta Sarl viene trasferita la proprietà del marchio dei prodotti di Alfa. Il Paese estero di Beta Sarl ha un'imposizione del 15% sui redditi di impresa, comprensivi di quelli derivanti dallo sfruttamento della proprietà intellettuale.

Beta Sarl sarà soggetto alla normativa *CFC* in capo ad Alfa Srl?

Per risolvere il quesito, occorrerà chiedersi:

- 1) ai sensi della disciplina *CFC*, Beta risulterà controllata da Alfa?

¹⁵ Cfr. M. Gianfrate, L. Tortorella, "Riforma fiscale: semplificazione del regime delle imprese estere controllate", in Quotidiano Più, Milano, 2023.

2) posto che i proventi di Beta, per più di 1/3, rientreranno nella categoria dei *passive income*, essendo derivanti dallo sfruttamento della proprietà intellettuale, la società subirà una tassazione effettiva inferiore al 1%?

Per dare risposta al primo quesito occorre prendere le mosse dall'[articolo 167](#), comma 2, Tuir e dalla già citata [circolare n. 18/E/2021](#).

In particolare, il capitolo 3 della citata circolare stabilisce:

“per quanto concerne le persone fisiche, continua ad applicarsi l'articolo 1, comma 3, del D.M. 21 novembre 2001, n. 429, secondo cui, per la verifica del requisito del controllo civilistico, rilevano i criteri indicati nell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile e ai fini del computo dei voti occorre includere anche quelli spettanti ai familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) del soggetto residente. Si precisa che, a tal fine, devono essere computati anche i voti spettanti a familiari residenti all'estero, ferma restando l'applicazione della disciplina CFC solo in relazione alla quota di partecipazione agli utili detenuta dal socio o dai soci residenti”.

Dunque, ai sensi della normativa CFC, Alfa controlla indirettamente Beta, per il tramite del 30% di quote di partecipazioni sociali che detiene il figlio del socio di maggioranza di Alfa.

L'applicazione della disciplina, però, sarà proporzionata alla partecipazione agli utili di Alfa.

La disposizione di legge ([articolo 167](#), comma 4, Tuir) stabilisce che occorre calcolare il “rapporto tra la somma delle imposte correnti dovute e delle imposte anticipate e differite iscritte nel proprio bilancio d'esercizio e l'utile ante imposte dell'esercizio risultante dal predetto bilancio”.

Dunque, a nulla rileva che vi sia un'aliquota del 15%: occorrerà calcolare in concreto il rapporto tra imposte e utile d'esercizio¹⁶. Immaginiamo che l'utile di esercizio, ante imposte di 150 e che le imposte pagate somma delle imposte correnti dovute e delle imposte anticipate e differite sia 20. Il rapporto tra utile ante imposte e imposte sarà di 13,3, dunque un numero inferiore a 15: ne conseguirebbe, in questo caso, l'applicabilità della disciplina CFC.

Internazionalizzazione d'impresa e CFC: spunti pratici

Dopo aver ripercorso le disposizioni caratterizzanti la rinnovata disciplina in materia di CFC, si vuole di seguito condividere alcuni spunti di natura operativa che vengono a importanza al momento di *design* e implementazione di progetti di internazionalizzazione di impresa.

¹⁶ Per un esame approfondito delle modalità di calcolo, si rimanda a: E. Macario, “L'esercizio del test di tassazione congrua per le cfc”, in *Corriere Tributario* n. 4/2024; E. Vial, S. Bettiol, “Novità di fiscalità internazionale”, Rimini, 2024.

Case study 1: servizi di supporto alle vendite

Il primo caso preso in considerazione vede una società di capitali italiana (d'ora innanzi anche "Spa" o la "società") attiva nel commercio, sia in Italia che all'estero, di automobili (c.d. attività di *trading*). Più precisamente, Spa ha accesso diretto ai costruttori di auto (gli "Oem", *Original equipment manufacturers*) dai quali acquista i veicoli per poi rivenderli ai c.d. *dealers* con cui collabora a livello locale affinché questi procedano alla successiva commercializzazione degli stessi ai concessionari presenti sul territorio.

Quale successivo passo per la propria strategia di espansione internazionale, Spa sta valutando la costituzione di una presenza diretta (c.d., "*subsidiary*" o "*società controllata*") in una delle *free zones* di Dubai: infatti, tale localizzazione – unitamente alla presenza di idonee strutture logistiche – risponderebbe alla volontà di creare un proprio *hub* per coordinare e dirigere tutte le vendite di autoveicoli dirette verso l'area mediorientale¹⁷, l'Africa Nord Orientale nonché l'India e il Pakistan. Si tratta, dunque, di dare vita a un polo strategico per Spa in grado di operare da vero e proprio ponte tra Occidente e Oriente. Inoltre, tale *location*, al ricorrere di talune condizioni, consentirebbe altresì di godere di una totale esenzione dall'imposta sul reddito delle società o – al più – di essere assoggettata all'aliquota ordinaria nella misura del 9%.

Poiché, sino a oggi, Spa si è avvalsa della collaborazione di una società indipendente locale in veste di agente che ha promosso il suo marchio e le sue vendite nell'area, è allo studio un piano d'azione in 2 fasi: in un primo momento, la *subsidiary* – andandosi a sostituire all'agente indipendente – porrà in essere con Spa un contratto per la prestazione di servizi di supporto *marketing* e di promozione del *brand* e dei prodotti, volto – in sostanza – a raccogliere e analizzare informazioni sull'andamento dei *competitors* e del mercato nelle aree di interesse, e a mantenere aperto un canale di *semplice* comunicazione tra Spa e i (potenziali) clienti locali. Per lo svolgimento di queste attività, è previsto che la *subsidiary* sia dotata di una struttura organizzativa estremamente leggera¹⁸, presumibilmente dando in *outsourcing* parte delle mansioni di natura strettamente pratica al precedente agente¹⁹.

Successivamente, con l'atteso progredire delle attività commerciali, si prevede che la *subsidiary* possa dotarsi di una propria struttura organizzativa "*interna*", potendo acquisire quella autonomia operativa che le consentirebbe di assumere dapprima il ruolo di agente nei confronti di Spa e poi eventualmente il più evoluto – da un punto di vista funzionale e di rischio – ruolo di importatore impegnato in attività di compravendita di autoveicoli e ricambi con casa-madre "*a monte*" e con i *dealers* locali "*a valle*".

¹⁷ Si noti, a esclusione del *mainland* di Dubai.

¹⁸ Inizialmente, potenzialmente composta dal solo amministratore unico o comunque dalle risorse minime necessarie per poter evitare il rischio di esterovestizione (cfr. articolo 73, Tuir).

¹⁹ Non si esclude che nel breve periodo tale agente terzo possa essere oggetto di acquisizione da parte di Spa attraverso la *subsidiary* locale onde evitare pratiche di concorrenza commerciale dannosa.

Ora, alla luce del contesto fin qui descritto, in un'ottica di sviluppo del *business* negli Emirati Arabi Uniti e della più ampia area mediorientale, la pianificazione operativa e della *value chain* deve essere opportunamente accompagnata anche da una attenta analisi dei risvolti fiscali che i modelli in fase di *design* potranno determinare. Ecco, dunque, che la disciplina *CFC* troverà verisimilmente applicazione quantomeno nella fase iniziale di avvio della *subsidiary* allorquando essa – caratterizzata da una struttura operativa estremamente leggera e incaricata di svolgere servizi di supporto a beneficio della controllante italiana – registrerà ricavi con natura di *passive income*, ben oltre la misura di 1/3.

Poi, l'applicazione delle disposizioni in ambito *CFC* dovrà essere monitorata all'evolversi del modello di *business* che coinvolgerà la stessa *subsidiary* all'interno della catena del valore di gruppo e ne determinerà eventuali modifiche del ruolo. Sarà allora importante considerare elementi sostanziali quali:

- l'organigramma aziendale (che – come una istantanea – rappresenta la struttura operativa);
- i rapporti *intercompany* (che – attraverso anche accordi formalizzati per iscritto – definiscono le relazioni commerciali tra la entità locale e quelle estere);
- il *business plan* (che – opportunamente calato nel contesto di *business* della *subsidiary* – consente di definire una visione a 3-5 anni dei risultati attesi).

Giova, poi, ricordare che qualora si verificassero gli estremi per l'applicazione della disciplina *CFC*, la controllante italiana potrà valutare la possibilità di presentare un interpello preventivo disapplicativo oppure di esercitare l'opzione per un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15% dell'utile contabile netto dell'esercizio²⁰.

Ne deriva, quindi, una stretta correlazione tra dinamiche operative e disposizioni fiscali, con ciò dovendo considerare sia quelle domestiche proprie di ciascuno dei 2 Paesi coinvolti (nell'esempio in analisi, Italia ed Emirati Arabi), sia quelle di fiscalità internazionale che – per loro natura – possono avere impatti su entrambi gli ordinamenti coinvolti. Non si fa qui riferimento soltanto alle norme in ambito *CFC*, bensì – ad esempio – anche alle disposizioni in materia di *transfer pricing*²¹ e di residenza fiscale delle società (*i.e.*, esterovestizione²² e stabile organizzazione²³ occulta), nonché eventualmente di costi c.d. *black list*²⁴ (*i.e.*, con soggetti residenti in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali), senza ovviamente dimenticare i trattati bilaterali contro le doppie imposizioni.

²⁰ calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi.

²¹ Cfr. articolo 9, modello di Convenzione Ocse; Oecd "Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations; United Nations Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries"; articolo 110, comma 7, Tuir.

²² Cfr. articolo 73, Tuir.

²³ Cfr. articolo 5, modello di Convenzione Ocse; articoli 151, 152 e 162, Tuir.

²⁴ Cfr. articolo 110, commi 9-bis-9 quinquies, Tuir.

Case study 2: produzione “in conto lavoro” e rapporti infragruppo

Il secondo caso di studio che si vuole portare alla attenzione del lettore per quanto concerne la possibile rilevanza della disciplina CFC è quello di una società italiana che si appresta a costituire una società da essa interamente controllata in un Paese fuori dalla Unione Europea (anche “newCo”): tale costituenda entità sarà incaricata dalla casa-madre di svolgere, per essa, attività di trasformazione in conto lavoro (c.d. *toll manufacturing*).

Sulla base di tale modello operativo, dunque, casa-madre fornirà a newCo – in conto lavorazione – le materie prime, i semilavorati e i componenti necessari al processo produttivo e alle operazioni di assemblaggio del prodotto finito e sarà la medesima casa-madre a procedere alla vendita dei prodotti realizzati da newCo alla clientela, andando così a remunerare la costituenda filiale estera per un servizio di lavorazione.

È importante considerare che la scelta di costituire la newCo è legata al fatto che essa potrà beneficiare di:

1. un costo locale del lavoro inferiore rispetto a quello sopportato in altri Paesi, inclusa l'Italia, a fronte di una elevata disponibilità di personale (per il quale non è richiesto un elevato livello di specializzazione);
2. un costo dell'energia sensibilmente più basso rispetto alla media dei Paesi dell'Europa Occidentale;
3. una vicinanza geografica alle fonti di approvvigionamento delle materie prime necessarie al processo di produzione;
4. una localizzazione in un *hub* logistico altamente evoluto;
5. una prossimità strategica ai mercati di sbocco dei prodotti finiti da essa realizzati e commercializzati da casa-madre oppure da apposite filiali estere incaricate delle operazioni di distribuzione; e
6. agevolazioni locali (di natura fiscale, contributiva e amministrativa) volte ad attrarre investimenti *green field* provenienti dall'estero.

Ora, ai fini della possibile applicazione del regime CFC, si dovrà verificare la compresenza dei seguenti fattori in capo a newCo:

tassazione effettiva inferiore al 15%: tale requisito sarà sicuramente integrato almeno nel corso dei primi 5 anni di attività per effetto del complesso delle agevolazioni quinquennali previste dal Paese di destinazione per gli investimenti *green field* che portano occupazione in loco. A partire dal sesto anno di attività di newCo, si renderà necessaria una verifica molto (più) attenta del livello di tassazione effettiva alla luce del complesso delle disposizioni di natura tributaria (*i.e.*, imposizione diretta) che saranno allora in vigore e accessibili da parte di newCo;

natura dei proventi realizzati da *newCo*: in proposito, sarà preventivamente opportuno verificare se le attività nel complesso svolte dalla costituenda filiale estera daranno origine a c.d. *passive income* e in quale misura rispetto ai proventi complessivi della controllata medesima. In merito, giova allora ricordare che – ai fini dell'individuazione dei servizi con valore economico aggiunto scarso o nullo – si deve tener conto delle indicazioni contenute nel Decreto Mef emanato ai sensi del comma 7 dell'[articolo 110](#), Tuir. Diventerà, dunque, cruciale svolgere una adeguata analisi economica e di *benchmark* seguendo le regole del *transfer pricing* allo scopo di stimare la remunerazione (di mercato) che un soggetto indipendente operante in circostanze comparabili può mediamente ritrarre dallo svolgimento di prestazione “*similari*” a quelle di *newCo*.

Di conseguenza, special modo nei primi anni di attività di *newCo* quando essa potrà beneficiare di speciali regimi agevolativi, la disciplina *CFC* potrebbe trovare applicazione allorquando – a fronte di una tassazione effettiva inferiore al 15% – la controllata estera registrerà *passive income* per oltre 1/3 del suo totale e la controllante non dovesse essere in grado di dimostrare che tale soggetto controllato non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali (*i.e.*, si pensi – ad esempio – alle difficoltà tipiche di una fase di *start up* e a una possibile dilatazione dei tempi di avviamento dei siti produttivi).

Considerazioni finali

In conclusione, alla luce di tutto quanto fin qui illustrato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello operativo, è chiaro come le disposizioni di natura fiscale applicabili alle relazioni *cross border* (a cominciare da quelle *CFC*) risultino strettamente correlate al modello di internazionalizzazione e di sviluppo del *business*.

Pertanto, in una sorta di processo decisionale “*logico-modulare*”, sarà sicuramente opportuno partire – in primo luogo – dalla definizione della strategia globale di sviluppo, individuandone direttrici principali (ad esempio, R&S, *sourcing*, produzione, *marketing* e distribuzione), priorità e risorse disponibili. Si potrà allora passare a un livello di dettaglio (come dire, “*di messa a fuoco*”) ulteriore, andando a declinare tali parametri per area geografica, categorie di prodotti/servizi, tipologie di clientela e canali di commercializzazione.

Il passaggio ulteriore richiederà infine una puntuale ricognizione delle opportunità presenti nel singolo Paese di interesse, allo scopo di coniugare – in ultima istanza – aspetti di natura operativa e di *business* con le disposizioni agevolative (a cominciare anche da quelle di natura fiscale) per una costruttiva, e sempre realistica, “*progettazione*” dell'iniziativa economica in un'ottica integrata e sovranazionale.